



CITTÀ DI SALVE

Provincia di Lecce

via PP Cardone 73050 Salve (LE)

Tel. +39.0833741224 - Fax +39.0833520960

PEC: comunedisalve@pec.rupar.puglia.le.it

ORDINANZA N. 45 dell'11 giugno 2025

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA' PUBBLICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALVE: PULIZIA TERRENI A SCOPO DI PREVENZIONE INCENDI. TAGLIO DI SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO ANNO 2025.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio comunale insistono fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza con presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie ed erbacce dovute alla mancanza di regolare manutenzione, presenti sia all'interno sia all'esterno del perimetro urbano;
- tale stato di fatto offre rifugio per animali randagi, roditori ed insetti vari, oltre a rappresentare luogo di abbandono di rifiuti configurando precarie condizioni igienico-sanitarie e costituendo pericolo per la salute pubblica;
- detto stato di abbandono, soprattutto durante la stagione estiva a causa della presenza di stoppie, vegetazione secca, erbe infestanti e arbusti di ogni genere può essere causa di possibili incendi pericolosi per la pubblica incolumità.
- ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi o le piste ciclabili, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni e ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica, danneggiando, altresì, la rete della pubblica illuminazione e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità occorrono le caduta di tronchi, rami e alberature che possono arrecare pericolo per la circolazione stradale e danni di varia natura;
- il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico è tenuto a mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada.

VISTI:

- la Legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

-gli artt. 29, 30 e 31 del Codice della Strada, D. Lgs. n. 285/1982, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe dei fondi laterali delle strade.

-il resoconto della riunione plenaria del 6 febbraio 2025 svoltasi presso la Prefettura di Lecce concernente le attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione AIB 2025 che evidenzia la necessità di una maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni comunali per tutte le attività preventive e di pianificazione che devono essere attuate

entro il mese di Maggio e comunque prima dell'inizio della stagione AIB (attività di pulizia dei fondi rurali, dei terreni incolti e/o abbandonati);

-la nota prot. 74286 del 20.05.2025 per mezzo della quale la Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, difesa Civile e Soccorso Pubblico- ha evidenziato la necessità di intraprendere ogni azione volta alla pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia per la stagione estiva 2025;

-la legge della Regione Puglia del 12 dicembre 2016, n. 38 recante: “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia;

-l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

-la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;

-la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

-il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

-il Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale n. 334 del 10 giugno 2025 rubricato “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019*”;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D. Lgs. n. 267/2000 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

ORDINA

ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di immobili, terreni e aree libere ubicati nel territorio comunale di Salve, Ruggiano, Lido Marini, Pescoluse, Torre Pali, Posto Vecchio di:

1. provvedere alla pulizia dei terreni attraverso la rimozione di sterpaglie, vegetazione secca e/o rifiuti di qualsiasi tipo che possano costituire pericolo di incendio;
2. provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
3. eseguire le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclabili, che tra l’altro nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la legittimità, nonché il rispetto delle distanze dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora;
4. eseguire le potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclabili, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
5. il divieto assoluto nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, nonché di evitare il verificarsi di danni all’ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e/o procurati allarmi, di bruciare stoppie, la vegetazione spontanea, l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature; nonché di:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
6. ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, di terreni adibiti a pascolo, di superfici boscate, nonché di suoli edificatori, fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura ricadenti in ambito urbano, confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà come per legge.

E' fatto inoltre obbligo di adoperarsi affinché i suddetti lavori non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone.

Si avvertono i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia sono incaricati di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione della presente per il tramite del comando della Polizia Locale:

- al Prefetto di Lecce – Area Protezione civile, Difesa civile e Soccorso Pubblico;
 - alla Regione Puglia - Servizio Protezione Civile;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Salve;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Tricase
- al Comando dei VV.FF. Di Lecce;
 - al Responsabile Area Tecnica

L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Salve e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo.

AVVERTE

che salvo il fatto che non costituisca più grave reato con l'obbligo della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall'art. 3 del D.P.G.R n. 334 del 10 giugno 2025 saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14;
- per le ulteriori trasgressioni, l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art 7 bis del

D.lgs n. 267/2000, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

L'esecuzione degli interventi necessari è eseguita d'ufficio, con successivo addebito delle spese ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo.

AVVERTE INFINE

che avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7/08/1990, n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02/07/2010, n.104, recante l'approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

E' fatta obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Salve, li 11 giugno 2025

Il Sindaco

Avv. Francesco Villanova

